

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 giugno 2020.

Composizione delle Commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, così come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, recante «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica»;

Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»;

Visto l'art. 8, comma 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

Ritenuto, pertanto di dover dare attuazione all'art. 8, comma 4 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

1. I presidenti delle commissioni di albo territoriali delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e assistente sanitario, nel rispetto dei principi e con le modalità di cui all'art. 8, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,



n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, eleggono, rispettivamente, ognuno per la propria professione, all'interno della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, le seguenti commissioni di albo:

- a) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica;
- b) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- c) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- d) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- e) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- f) commissione di albo della professione sanitaria di dietista;
- g) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- h) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- i) commissione di albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- l) commissione di albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- m) commissione di albo della professione sanitaria di logopedista;
- n) commissione di albo della professione sanitaria di podologo;
- o) commissione di albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- p) commissione di albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- q) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- r) commissione di albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- s) commissione di albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- t) commissione di albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- u) commissione di albo della professione sanitaria di assistente sanitario.

2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cento iscritti e frazione di almeno cinquanta iscritti al rispettivo albo; nel caso in cui gli iscritti al rispettivo albo siano meno di cento il presidente della commissione di albo territoriale dispone comunque di un voto.

Art. 2.

Composizione delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

1. Le commissioni di albo di cui all'art. 1 sono costituite da nove componenti.

2. Ai componenti delle commissioni di albo si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Attribuzioni delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

1. Le attribuzioni spettanti alle commissioni di albo di cui all'art. 1 sono individuate dall'art. 8, comma 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Elezioni dei componenti delle commissioni di albo

1. I componenti delle commissioni di albo di cui all'art. 1 sono eletti con le procedure e le modalità individuate nel decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

2. Qualora le commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni previste dal comma 16 del medesimo art. 8 spettano al Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria interessata.

Art. 5.

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.



Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1496

20A03627

DECRETO 18 giugno 2020.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 10.2 della Farmacopea europea 10^a edizione ed eliminazione dei capitoli Vaccini virali aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di semenza (2.6.24) e Vaccini virali vivi aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di prodotto finito (2.6.25).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale»;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la risoluzione AP-CPH (19)2 adottata in data 20 marzo 2019 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PC), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2020 del supplemento 10.2 della Farmacopea europea 10^a edizione;

Vista la risoluzione AP-CPH (19)5 adottata in data 11 luglio 2019 dal Consiglio d'Europa, *European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care* (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'eliminazione dal 1° luglio 2020 dei capitoli Vaccini virali aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di semenza (2.6.24) e Vaccini virali vivi aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di prodotto finito (2.6.25);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 10.2 della Farmacopea europea 10^a edizione, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2020.

2. I capitoli Vaccini virali aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di semenza (2.6.24) e Vaccini virali vivi aviari: saggi per gli agenti estranei nei lotti di prodotto finito (2.6.25) elencati nella sezione «Testi eliminati» dello stesso allegato sono eliminati dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° luglio 2020.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b*), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2020

Il Ministro: SPERANZA

